

## Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto

Deliberazione n. 15/2013

APPROVAZIONE E NOTIFICA ALLA COMMISSIONE EUROPEA DELLE MISURE NAZIONALI D'ATTUAZIONE DI CUI ALL'ART. 11, PARAGRAFO 1 DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2009/29/CE NONCHE' DELL'ART. 15 PARAGRAFO 1 DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2011/278/UE

VISTO il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante "Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra", ed in particolare

- l'articolo 3), lettera cc), che definisce quale "nuovo entrante": 1) "l'impianto che esercita una o più attività indicate nell'allegato I, che ha ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra per la prima volta dopo il 30 giugno 2011; 2) l'impianto che esercita per la prima volta un'attività inclusa nel sistema comunitario ai sensi dell'articolo 37; 3) l'impianto che esercita una o più attività indicate nell'allegato I o un'attività inclusa nel sistema comunitario ai sensi dell'articolo 37, che ha subito un ampliamento sostanziale dopo il 30 giugno 2011, solo nella misura in cui riguarda l'ampliamento in questione";
- l'articolo 20 e 21 recanti rispettivamente "Criteri per l'assegnazione gratuita delle quote" e "Norme transitorie per l'assegnazione gratuita delle quote agli impianti esistenti";
- l'articolo 44, comma 1, secondo cui "fino alla data di istituzione del Comitato di cui all'articolo 4 resta in vigore l'articolo 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216. Fino a tale data il Comitato di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 216 del 2006 svolge i compiti attribuiti dal presente decreto al Comitato di cui all'art. 4, nonché quelli di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162.";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 gennaio 2012, con il quale è stato costituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto;

VISTA la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004, dalla direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 e dal Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, d'ora in poi "la direttiva 2003/87/CE", ed in particolare:

VISTA la decisione della Commissione del 27 aprile 2011 n. 2011/278/UE che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissione ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, ed in particolare:

- l'articolo 3 lettera a che definisce "impianto esistente" "qualsiasi impianto che svolge una o più attività tra quelle elencate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE o un'attività inclusa per la prima volta nel sistema dell'Unione conformemente all'articolo 24 di tale direttiva che:
  - i. ha ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra prima del 30 giugno 2011; o
  - ii. è di fatto in esercizio, abbia ottenuto prima del 30 giugno 2011 tutte le autorizzazioni ambientali pertinenti inclusa, se del caso, l'autorizzazione prevista dalla direttiva 2008/1/CE e, per quella data, abbia soddisfatto tutti gli altri criteri definiti nell'ordinamento giuridico nazionale dello Stato membro interessato sulla base dei quali l'impianto avrebbe potuto ottenere l'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra";
- l'articolo 7, paragrafo 5 che stabilisce che "Gli Stati membri possono chiedere al gestore di utilizzare un modulo elettronico o specificare un formato elettronico per la trasmissione dei dati. Accettano tuttavia l'utilizzo, da parte del gestore, di qualsiasi modulo elettronico o formato di file indicati dalla Commissione ai fini della rilevazione di dati ai sensi del presente articolo, a meno che il modulo o il formato di file dello Stato membro preveda come minimo l'inserimento degli stessi dati.";
- l'articolo 7, paragrafo 7 che stabilisce che "Gli Stati membri prescrivono ai gestori di comunicare dati esaustivi e coerenti e di garantire che non vi siano sovrapposizioni tra sottoimpianti diversi né doppi conteggi. In particolare si accertano che i gestori facciano prova della necessaria diligenza e trasmettano dati caratterizzati dal livello di accuratezza più elevato possibile in modo da garantire una certezza ragionevole circa l'integrità dei dati. A tal fine gli Stati membri provvedono affinché ciascun gestore trasmetta anche una relazione metodologica contenente una descrizione dell'impianto, il metodo di compilazione applicato, l'indicazione delle varie fonti di dati, i vari passaggi dei calcoli e, se del caso, le ipotesi formulate e la metodologia applicata per attribuire le emissioni ai vari sottoimpianti conformemente al paragrafo 6. Gli Stati membri possono inoltre chiedere al gestore di comprovare l'accuratezza e l'esaustività dei dati forniti";
- l'articolo 15, paragrafo 1 che stabilisce che "Conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE entro il 30 settembre 2011 gli Stati membri, trasmettono alla Commissione, utilizzando un modulo elettronico da essa fornito, un elenco degli impianti che ricadono nell'ambito della suddetta direttiva situati nel loro territorio, compresi gli impianti individuati a norma dell'articolo 5".

VISTO il modulo per la raccolta dei dati di riferimento di cui all'articolo 7, paragrafo 5 della sopra citata decisione della Commissione del 27 aprile 2011 n. 2011/278/UE elaborato dalla Commissione Europea e disponibile sul sito web della Commissione

http://ec.europa.eu/clima/documentation/ets/benchmarking\_en.htm nonché sul sito del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (http://www.minambiente.it);

VISTE le linee guida emanate dalla Commissione Europea al fine di assicurare una attuazione coerente all'interno dell'Unione della nuova metodologia di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo post-2012, stabilita con la sopra citata decisione della Commissione del 27 aprile 2011 n. 2011/278/UE, ed in particolare le:

- Linee Guida n. 1 "principi generali", che offrono una panoramica generale del processo di assegnazione e descrivono i punti fondamentali della metodologia di assegnazione;
- Linee Guida n. 2 "metodologie di assegnazione", che contengono la descrizione delle modalità di funzionamento della metodologia di assegnazione e le sue principali caratteristiche;
- Linee Guida n. 3 "raccolta dei dati", che indicano quali dati dovranno essere presentati alle Autorità Competenti da parte degli operatori e la modalità di raccolta degli stessi e riflettono la struttura del modulo per la raccolta dei dati fornito dalle Autorità Competenti;
- Linee Guida n. 4 "verifica dei dati" relativi alle NIMs, che descrivono il processo di verifica della raccolta dei dati riguardanti le misure di attuazione nazionale;
- Linee Guida n. 5 "rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio", che forniscono una descrizione della questione relativa al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e della sua incidenza sul calcolo delle assegnazioni gratuite;
- Linee Guida n. 6 "flussi di calore oltre i confini dell'impianto", che illustrano la modalità di funzionamento delle metodologie di assegnazione in caso di trasferimento oltre i confini di un impianto;
- Linee Guida n. 7 "nuovi entranti e chiusure", che specifica le metodologie di allocazione per i nuovi entranti e per gli impianti in chiusura;
- Linee Guida n. 8 "gas di processo e emissioni di processo del sottoimpianto", che specifica le metodologie di allocazione riguardo le emissioni del processo del sottoimpianto, in particolare, il trattamento dei gas di processo;
- Linee Guida n. 9 "specifica per i settori", che fornisce una dettagliata descrizione dei prodotti soggetti ad un parametro di riferimento di prodotto e dei limiti di sistema di ciascuno dei prodotti soggetti ad un parametro di riferimento di prodotto elencati all'interno delle CIMs.

CONSIDERATO che le sopra citate linee guida sono disponibili sul sito web della Commissione <a href="http://ec.europa.eu/clima/documentation/ets/benchmarking\_en.htm">http://ec.europa.eu/clima/documentation/ets/benchmarking\_en.htm</a> e sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (<a href="http://www.minambiente.it">http://www.minambiente.it</a>) unitamente alla relativa traduzione di cortesia;

VISTA la deliberazione n. 26 di questo Comitato del 6 luglio 2011 recante la raccolta dati per l'elaborazione dell'elenco di cui all'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE come modificata dalla 2009/29/CE;

VISTE le deliberazioni di questo Comitato n. 25/2011 del 30 giugno 2011, n. 31/2011 del 18 ottobre 2011 e n. 02/2012 del 8 febbraio 2012 recanti il "rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per gli impianti o parti di impianto non autorizzati ai sensi del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216/2006 e successive modificazioni";

VISTA la deliberazione di questo Comitato n. 24/2010 del 12 ottobre 2010 recante "disposizioni per lo svolgimento dell'attività di verifica di cui alla direttiva 2003/87/CE e ricognizione dei riconoscimenti dell'attività di verifica."

VISTI i moduli per la raccolta dei dati di riferimento di cui all'articolo 7, paragrafo 5 della decisione della Commissione del 27 aprile 2011 n. 2011/278/UE, trasmessi a questo Comitato dai gestori degli impianti autorizzati ad emettere gas ad effetto serra ai sensi del decreto legislativo n. 216/2006 e delle deliberazioni di questo Comitato n. 25/2011 del 30 giugno 2011, n. 31/2011 del 18 ottobre 2011 e n. 02/2012 del 8 febbraio 2012;

VISTE le osservazioni del pubblico pervenute ai sensi della delibera di questo Comitato n. 18/2012 del 5 luglio 2012 recante "avvio della consultazione pubblica sulle misure nazionali di attuazione di cui all'art. 11, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE", e riesaminati gli elenchi di cui all'allegato 1, allegato 2 e allegato 3 della citata deliberazione al fine di accogliere le osservazioni coerenti con le disposizioni della direttiva 2003/87/CE e della Decisione 2011/278/UE;

VISTA la delibera 20/2012 di questo Comitato del 27 luglio 2012 recante l'approvazione e notifica alla Commissione Europea delle misure nazionali d'attuazione di cui all'art. 11, paragrafo 1 della Direttiva 2003/87/CE come modificata dalla direttiva 2009/29/CE nonché dell'art. 15 paragrafo 1 della Decisione della Commissione 2011/278/UE:

VISTA la lettera del 24 agosto 2012 della Commissione Europea contenente i risultati sui controlli di completezza effettuati misure nazionali d'attuazione di cui all'art. 11, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE come modificata dalla direttiva 2009/29/CE inviate dall'Italia;

VISTA la delibera 22/2012 di questo Comitato del 20 settembre 2012 recante l'approvazione e notifica alla Commissione Europea delle misure nazionali d'attuazione di cui all'art. 11, paragrafo 1 della Direttiva 2003/87/CE come modificata dalla direttiva 2009/29/CE nonché dell'art. 15 paragrafo 1 della Decisione della Commissione 2011/278/UE;

VISTA la lettera del 20 novembre 2012 della Commissione Europea contenente i risultati sui controlli di completezza effettuati misure nazionali d'attuazione di cui all'art. 11, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE come modificata dalla direttiva 2009/29/CE inviate dall'Italia.

CONSIDERATO che i moduli per la raccolta dei dati di riferimento, trasmessi a questo Comitato dai gestori elencati in allegato 1 alla presente deliberazione, sono stati compilati coerentemente con le disposizioni di cui alla decisione della Commissione del 27 aprile 2011 n. 2011/278/UE, nonché debitamente verificati ai sensi della deliberazione n. 24/2010 del 12 ottobre 2010 di questo Comitato;

CONSIDERATO che facendo seguito alla lettera del 20 novembre 2012 della Commissione Europea la Segreteria tecnica del Comitato ha richiesto integrazioni e chiarimenti agli impianti ivi indicati;

CONSIDERATO che tali richieste hanno comportato la necessità di una modifica dei dati contenuti nei moduli per la raccolta dei dati di riferimento e relativa verifica ai sensi della deliberazione n. 24/2010, e di conseguenza una modifica del quantitativo preliminare di quote assegnate a titolo gratuito da parte dei gestori degli impianti con autorizzazione n. 92, 175, 230, 316, 424, 561, 566, 639, 656, 683, 712, 825, 891, 900, 948, 1022, 1193, 1455, 1507, 1573, 2016, 2030, 2154, 2155, 2182, 2185, 2220, 2248, 2282, 2336 indicati in allegato 1 alla presente deliberazione;

CONSIDERATO che per gli impianti elencati in allegato 2 alla Deliberazione 20/2012 e alla presente deliberazione - eleggibili per l'inclusione nelle misure nazionali di attuazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE, poiché identificati come "impianti esistenti" ai sensi dell'articolo 3 lettera a) della Decisone 2011/278/UE per il periodo 2013-2020 - non è possibile determinare la data di "avvio del funzionamento normale" dell'impianto come stabilito dall'articolo 3, lettera n) della Decisone 2011/278/UE e che, in assenza di tale informazione, non è possibile determinare la quantità preliminare di quote da assegnare a titolo gratuito;

TENUTO CONTO che per gli impianti di cui all'allegato 2 alla Deliberazione 20/2012 e alla presente deliberazione, l'istruttoria per la determinazione della quantità preliminare di quote da

assegnare a titolo gratuito, sarà conclusa appena disponibile la data di "avvio del funzionamento normale" dell'impianto come stabilito dall'articolo 3, lettera n) della Decisone 2011/278/UE;

CONSIDERATO che a seguito delle integrazioni e chiarimenti richiesti dalla Segreteria tecnica del Comitato il gestore dell'impianto autorizzato n. 1573 ha dichiarato l'impossibilità di determinare la data di "avvio del funzionamento normale" dell'impianto come stabilito dall'articolo 3, lettera n) della Decisone 2011/278/UE e che si rende necessario pertanto procedere alla esclusione dell'impianto in questione dall'allegato 1 della Deliberazione 20/2012 e alla sua inclusione nell'allegato 2 della medesima;

SU PROPOSTA DEL COORDINATORE DELLA SEGRETERIA TECNICA, approvata con procedura scritta il 19 giugno 2013

## **DELIBERA**

## Articolo 1 (Assegnazione preliminare agli impianti esistenti per il periodo 2013-2020)

- 1. Le informazioni riportate per ciascuno degli impianti richiamati in premessa ed elencati in allegato 1 alla presente deliberazione sostituiscono quelle contenute nell'allegato 1 della Deliberazione 20/2012, come modificato dalla Deliberazione 22/2012.
- 2. L'impianto con autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra n. 1573 è rimosso dall'allegato 1 della Deliberazione 20/2012 e inserito nell'allegato 2 della medesima Deliberazione.

## Articolo 2 (Disposizioni finali)

1. Gli elenchi di cui all'articolo 1 comma 1 e 2 sono pubblicati sul sito http://www.minambiente.it.

IL PRESIDENTE Rosaria Romano

Elenco degli impianti situati nel territorio italiano che ricadono nell'ambito di applicazione della Direttiva 2003/87/CE, così come modificata dalla Direttiva 2009/29/UE, e le quote preliminari assegnate a titolo gratuito a ciascuno dei suddetti impianti e calcolate a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 1 e dell'articolo 10 quater.

2020	104537	54209	301868	16906	22675
2019	104537	56493	301868	90691	22675
2018	104537	58781	301868	16906	22675
2017	104537	61065	301868	16906	22675
2016	104537	63349	301868	16906	22675
2015	104537	65634	301868	16906	22675
2014	104537	67922	301868	16906	22675
2013	104537	70206	301868	16906	22675
Impianto	FALSO	FALSO	FALSO	VERO	FALSO
Impianto dimensioni ridotte	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
Gestor	Cogne Acciai Speciali S.p.A.	Lucchini RS S.p.A.	Acciaieria Arvedi S.p.A.	TESSITURA MONTI SPA	Sicem Saga S.p.A.
Denominazione III Implanto	Cogne Acciai Speciali S.p.AStabilimento Siderurgico di Aosta	Lucchini RS S.p.A Stabilimento di Lovere	Acciaieria Arvedi S.p.A.	TESSITURA MONTI S.p.A MASERADA SUL PIAVE	Sicem Saga spa
ID Univoco	IT000000000000073	17000000000000146	17000000000000187	IT000000000000257	IT000000000000319
AUT	65	175	230	316	424

Gli ID univoci errati comunicati dal gestore sono stati modificati d'ufficio dal Comitato. (?)

3 < Impianto di produzione di elettricità>> ai sensi dell'articolo 3 lettera u della Direttiva 2003/87/CE, così come modificata dalla 2009/29/CE. Tale campo corrisponde a quanto dichiarato dal gestore ai sensi della deliberazione 26/2011 nel modulo per la raccolta dei dati nella sezione A.II.1.a.

<sup>&#</sup>x27;<<Impianto di dimensioni ridotte>> ai sensi dell'articolo 27 della Direttiva 2003/87/CE, così come modificata dalla 2009/29/CE. Tale campo corrisponde a quanto dichiarato dal gestore ai sensi della deliberazione 26/2011 nel modulo per la raccolta dei dati nella sezione A.I.4.d.

		,							
540837	18623	2227	2987	14993	96697	127050	176194	37453	45584
541259	18623	2227	2987	14993	76996	137526	176194	37453	45584
541680	18623	2227	2987	14993	26996	14801.6	176194	37453	45584
542101	18623	2227	2987	14993	96697	158492	176194	37453	45584
542522	18623	2227	2987	14993	26996	168967	176194	37453	45584
542944	18623	2227	2987	14993	26996	179443	176194	37453	45584
543365	18623	7227	2987	14993	96697	189933	176194	37453	45584
543786	18623	2227	2987	14993	<i>1</i> 6996	200409	176194	37453	45584
FALSO	FALSO	VERO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	VERO
api raffineria di ancona SpA	FEDRIGONI S.p.A.	Ottorino Lolini	COFELY ITALIA SPA	Massimo Casinelli	INDUSTRIA CALCE CASERTANA SRL	Isab Energy Srl	Dolomite Franchi S.p.A.	Pkarton S.p.a.	Gruppo Mauro Saviola S.r.l.
Raffineria api di Falconara Marittima	FEDRIGONI S.p.A Stabilimento Pioraco	Nuova Solmine S.p.A.	NERA MONTORO	C&C Srl	Industria Calce Casertana Srl	Isab Energy Sri	Dolomite Franchi S.p.A.	Pkarton S.p.a. Cartiera Pirinoli	TIS
TT000000000000362	IT000000000000366	IT0000000000000422	IT0000000000000433	FT0000000000000451	IT000000000000475	TT00000000000561	T7000000000000000000000000000000000000	TT0000000000000011	TT000000000000640
561	266	639	959	683	712	825	891	006	948

		Y - "	r						
38841	18747	45283	31010	16467	54689	19168	21033	27701	290848
38841	1.8747	45283	38390	16467	54689	19168	21033	27701	290848
38841	18747	45283	45781.	16467	54689	19168	21033	27701	290848
38841	18747	45283	53161	16467	54689	19168	21033	27701	290848
38841	18747	45283	60541	16467	54689	19168	21033	27701	290848
38841	18747	45283	67922	16467	54689	19168	21033	27701	290848
38841	18747	45283	75312	16467	54689	19168	21033	27701	290848
38841	18747	45283	82693	16467	54689	19168	21033	27701	290848
FALSO	VERO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
FALSO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	VERO	VERO	FALSO	FALSO
CARTIERA DELL'ADDA	TAMPIERI ENERGIE SRL	V.B.F. Engineering srl	AlbaPower S.p.A.	EURAL GNUTII S.p.A.	Florim Ceramiche SPA - Stab FLOOR GRES	Novelis Italia S.p.A.	ABK SIR PRODUCTION SPA	DI MUZIO LATERIZI SRL	Porovemsme S.r.l.
CARTIERA DELL'ADDA SPA	T.ENERGY	V.B.F. Enginecring s.r.l.	ALBAPOWER SPA	FONDERIA DI SECONDA FUSIONE LEGHE DI ALLUMINIO	Florim Ceramiche SPA - Stab FLOOR GRES	Novelis Italia S.p.A.	ABK SIR PRODUCTION SPA	Di Muzio Laterizi s.r.l.	Portovesme s.r.l Stabilimento di Portovesme
T7000000000000087	IT0000000000000795	11.000000000000000088	IT000000000000000000000000000000000000	IT-new-2016	IT-new-2030	П-пем-2154	IT-new-2155	ГГ-пеw-2182	IT-new-2185
1022	1193	1455	1507	2016	2030	2154	2155	2182	2185

	-		··
115948	17662	45968	24214
115948	17662	45968	24214
115948	17662	45968	24214
115948	17662	45968	24214
115948	17662	45968	2421.4
115948	17662	45968	24214
115948	17662	45968	2421,4
115948	17662	45968	24214
FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
Cargill s.r.l.	Granito Forte S.p.A.	Tioxide Europe S.r.l	BERNHARD MAZOHL
Cargill S.r.1	Granto Forte	Tioxide Europe S.r.l. Stabilimento di Scarlino	Ceramica Mediterranea S.p.A.
П-пем-2220	IT-new-2248	IT-new-2282	IT-ncw-2336
2220	2248	2282	2336

Elenco degli impianti identificati come <<impianti esistenti>> ai sensi dell'articolo 3 lettera a della Decisone 2011/278/UE per il periodo 2013-2020 per i quali non è stato possibile identificare l'«avvio del funzionamento normale» ai sensi dell'articolo 3 lettera n della Decisone 2011/278/UE entro il 30 settembre 2011

4 8	0
2020	
1 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0
[ <b>5</b>	
<b>2</b>	
018	0
2018	
Alleria Brill	0
2 0	
2016	•
2015	0
200	
5 (255-153) OTTO US	-0
2014	
2013	-
· 東 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
<u>;</u>	1.50
	FA
ð	
sioni He <sup>e</sup>	o
mpian di imensi	VER
npianto di e di e ttricità	N.SO
Pro elec	FA
i ii. yilini	
	28
csto	lunki Steel Spa
	ıki Sı
	Z.
* 10 % * 10 %	
azion nto	edo
mpia m	teel S
Den 1	ınki S
	<u> </u>
-	01141
30 4 6 p 65	)0000
<b>1</b>	0
, com	000
in a	TT00000
AUT ID Univoco Impianto Gestore	573   T700000000001141   Nunki Steel Spa

<sup>4</sup> Gli ID univoci errati comunicati dal gestore sono stati modificati d'ufficio dal Comitato.

<sup>5</sup> << Impianto di produzione di elettricità>> ai sensi dell'articolo 3 lettera u della Direttiva 2003/87/CE, così come modificata dalla 2009/29/CE. Tale campo corrisponde a quanto dichiarato dal gestore ai sensi della deliberazione 26/2011 nel modulo per la raccolta dei dati nella sezione A.II.1.a.

6 << Impianto di dimensioni ridotte>> ai sensi dell'articolo 27 della Direttiva 2003/87/CE, così come modificata dalla 2009/29/CE. Tale campo corrisponde a quanto dichiarato dal gestore ai sensi della deliberazione 26/2011 nel modulo per la raccolta dei dati nella sezione A.I.4.d.